Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 18 febbraio 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1970, n. **1312**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto veneto per il lavoro, con sede in Venezia.

N. 1312. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto veneto per il lavoro, con sede in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 159. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1313**.

Autorizzazione alla Società per la cremazione, con sede in Livorno, ad accettare un legato.

N. 1313. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Società per la cremazione, con sede in Livorno, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 500.000 disposto in suo favore dal defunto socio Africano Gino Santini con testamento olografo 22 settembre 1967, pubblicato e depositato negli atti del notaio dott.ssa Anna Maria Bianco di Livorno con verbale 22 marzo 1968, n. 3002 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1314**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione Serafino Cevasco - Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool », con sede in Genova.

N. 1314. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione Serafino Cevasco - Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 171. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **9**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Redentore, in Porto S. Giorgio.

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 luglio 1969, integrato con dichiarazioni 15 successivo, 27 gennaio e 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Redentore, in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 165. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **10**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. M. V. del monte Carmelo (Madonna del Carmine), nel comune di Colle Umberto.

N. 10. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vittorio Veneto in data 16 luglio 1969, integrato con dichiarazioni del 4 aprile e 15 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V. del monte Carmelo (Madonna del Carmine), in località Menaré del comune di Colle Umberto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 ottobre e 18 dicembre 1970;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Attesa l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 5, 42, 45, 47, 51 e 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità ai seguenti rispettivi testi:

Art. 2: « La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo il risparmio e dando ad esso conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

In funzione di Monte la Cassa fa prestiti contro pegni sia gratuiti che ad interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere sia di beneficenza che di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 55 ».

Art. 5, comma secondo: « Le somme suddette potranno altresì essere impiegate per la costruzione o il miglioramento di altri beni immobili di proprietà dello istituto o per l'acquisto di immobili destinati all'attività aziendale ».

Art. 42, comma primo, lettera *p*): « anticipazioni a regioni, provincie, comuni e ad altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 43 e 44 in merito ai limiti di fido, nonchè dell'art. 51, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Art. 45, comma secondo: « L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 42 non deve superare di regola i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse ».

Art. 47, comma secondo: « Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che lo ammontare dei crediti residuanti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Art. 51, comma primo, lettera *a*): « mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 16 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *c*): « partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) »;

lettera *d*): « somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza »;

lettera *g*): « operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi); comma secondo: « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*) ».

Art. 52, parte prima: « La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 7 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1040)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Vincenzo Bellini » Società cooperativa a r. l., con sede in Legnano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5 ottobre 1970 alla società cooperativa « Vincenzo Bellini » Società cooperativa a r. l., con sede in Legnano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Vincenzo Bellini » Società cooperativa a r. l., con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Marasi in data 28 febbraio 1935 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Paolo Amoroso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(900)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con decreto ministeriale 25 gennaio 1969, n. 4280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del

15 febbraio 1969, n. 42, è stata classificata provinciale, tra l'altro, la strada comunale « della Riviera » che inizia dal centro abitato di Pavia e termina sulla strada provinciale « Bereguardo-Garlasco », presso Bereguardo, della lunghezza di km. 13,400;

Visto l'atto in data 8 maggio 1969, n. 4445, con il quale il comune di Pavia ha chiesto la revoca del suddetto decreto nella parte che riguarda la provincializzazione del tratto iniziale della lunghezza di km. 4,386 della strada provinciale in parola in quanto si tratta di strada « all'interno » degli abitati;

Vista la deliberazione 23 marzo 1970, n. 3787/69, con la quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha approvato la declassificazione a comunale del tratto di strada suindicato;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 1139, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada iniziale di km. 4,386 facente parte della strada provinciale « della Riviera » cessa di appartenere al novero delle strade provinciali e rientra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(907)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1971.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale, il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di L'Aquila, approvati, rispettivamente con i regi decreti 7 maggio 1899, n. 3128, 10 marzo 1932, n. 4893 e decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 5822;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia compilato dalla sezione autonoma del genio civile di Avezzano;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere dirigente la sezione autonoma del genio civile di Avezzano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		Versante Tirreno - Bacino del Tevere per il Nera (Velino)		
1	Sorgente « Pietracchiata »	Spaglia	Tagliacozzo	Dallo sbocco al punto ove spaglia
		Bacino del già lago del Fucino (fuori della circonfucense)		
2	Sorgente « Acqua Fredda »	Cinta meridionale	Pescina	Dalla cinta fino alla sua origine
3	Sorgente « Balena » . . .	Cinta meridionale	Ortucchio	Dalla cinta fino alla sua origine
4	Pozzi freatici dello Zuccherificio	Cinta settentrionale	Celano	Dalla cinta fino alla sua origine
		Bacino già lago del Fucino (entro la circonfucense)		
5	Sorgente « San Nicola » .	Cinta meridionale	Trasacco	Dalla cinta fino alla sua origine

Roma, addì 21 gennaio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(904)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1012)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avra ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(1017)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mesoraca.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 13 novembre 1964, con la quale il comune di Mesoraca (Catanzaro) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dello art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, numero 1643, la concessione di esercizio delle attività di trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita della energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, con il quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica è stato autorizzato ad adottare i provvedimenti di sua competenza in ordine alla citata domanda di concessione presentata dal comune di Mesoraca;

Vista la delibera n. 7273 in data 2 dicembre 1970, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ha respinto la anzidetta domanda del comune di Mesoraca;

Considerato che la citata delibera n. 7273 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è esaurientemente e congruamente motivata, in relazione alle direttive impartite dal C.I.P.E. in data 31 luglio 1967 per le eventuali concessioni agli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonchè al decreto ministeriale 22 luglio 1970;

Ritenuto pertanto che l'Azienda elettrica comunale di Mesoraca è soggetta a trasferimento e rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda elettrica comunale di Mesoraca (Catanzaro), è trasferita all'Ente nazionale per la

energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Azienda elettrica comunale di Mesoraca dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: GAVA

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale di Pisa dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1968 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale di Pisa dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che un membro di detto comitato si è dimesso dalla carica;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente dimessosi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Loriano Ceccarelli è nominato componente del comitato provinciale di Pisa dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria e in sostituzione del sig. Bruno Tertulliani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1330)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 gennaio 1971

Proroga della gestione commissariale del comune di Ripacandida.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 9 novembre 1970, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida, per i motivi di cui alla relazione allegata al decreto stesso, ed è stato nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del comune, con i poteri spettanti al consiglio, il direttore di sezione dott. Niccolò Setari.

Il 22 gennaio 1971 viene quindi a scadere il termine di tre mesi di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario, durante la predetta gestione, ha dovuto affrontare la soluzione di numerosi problemi per la loro concreta realizzazione, nonchè il riassetto dei servizi essenziali per il funzionamento del comune.

In particolare nel settore delle opere pubbliche il commissario sta provvedendo al definitivo approntamento ed alla adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, nonchè al completamento della rete idrica interna ed all'ampliamento della rete della pubblica illuminazione, mentre saranno iniziati al più presto i lavori di sistemazione di alcune strade interne, di strade interpoderali e di immobili urbani di proprietà comunale. Sta, inoltre, provvedendo al completamento dell'arredamento degli uffici comunali ed ha avviato gli atti relativi alla captazione di nuove sorgenti per la risoluzione dell'approvvigionamento idrico. Sta curando, infine i necessari adempimenti per la eliminazione di ingenti passività arretrate.

Premesso quanto sopra, è da tener presente che ove si volesse dar corso al procedimento elettorale, il complesso lavoro di sistemazione degli affari comunali per normalizzare l'amministrazione ed, in particolare, il programma di realizzazione di opere pubbliche subirebbero una inevitabile battuta d'arresto.

Si ritiene, pertanto, opportuno prorogare, a termini di legge, la gestione commissariale di che trattasi e, con l'unito decreto di pari numero e data, si provvede in tal senso.

Potenza, addì 22 gennaio 1971

Il prefetto: BUONCRISTIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 9 novembre 1970, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il dott. Niccolò Setari;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nell'unita relazione, che fa parte integrante del presente decreto, venga prorogata a termini di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ripacandida, affidata al direttore di sezione dott. Niccolò Setari, è prorogata, a termini di legge, fino all'insediamento degli organi ordinari, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, in premesse richiamato.

Potenza, addì 22 gennaio 1971

Il prefetto: BUONCRISTIANO

(971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sulla Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al gen. Vincenzo Arrichiello la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Latina, con sede in Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7355/5093, in data 22 gennaio 1971, è stato approvato, con modificazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Latina, con sede in Latina, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 20 ottobre 1970.

(926)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

N. A/237 del 12 gennaio 1971 relativa all'acquisto di titoli azionari in istituti finanziari esteri.

(950)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Umberto I » di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli n. 163180 del 5 dicembre 1969, il preside del liceo ginnasio « Umberto I » di Napoli, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal preside e dai professori dell'istituto e dalla famiglia La Magna la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Giovanni La Magna ».

(919)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1970, registro n. 119, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1968 dalla signora Giovannina Fanali, per l'annullamento del decreto n. 1663/1210 in data 8 marzo 1968 con il quale il provveditore agli studi di Viterbo ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa, contro l'esclusione dal concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media « Pinzi » di Viterbo.

(1000)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Fagagna

Con decreto interministeriale n. 483, in data 10 giugno 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex forte Fagagna », sito in comune di Fagagna e distinto nel catasto dello stesso comune nella partita n. 884 al foglio n. 12, lettera *C*, per mq. 3150, al foglio n. 12, lettera *D* per mq. 27.980 e al foglio n. 10 lettera *B* per mq. 1520.

(975)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Dogna

Con decreto interministeriale n. 486, in data 27 ottobre 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ponte demaniale sul rio Chiut di Pupa », sito in comune di Dogna (Udine) e iscritto in catasto di detto comune al foglio n. 24, particella n. 129-*a*, della superficie complessiva di mq. 100.

(976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 39700 del 23 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 301 dell'11 febbraio 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare in località Ronchi ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'area suddetta, della superficie complessiva di mq. 2660, risulta contraddistinta al catasto terreni del comune di Massa come segue: sezione *A*, mappale 2989, foglio n. 101 di proprietà Cricca Giovanni di Antonio e Cricca Antonio e Stella di Giovanni, proprietari, e Cricca Giovanni di Antonio, suddetto, usufruttuario, in parte della superficie di mq. 4472 da occupare mq. 760;

sezione *A*, mappale 5393 di proprietà Cricca Antonio e Stella, proprietari, e Cricca Giovanni e Antonio, usufruttuari in parte della superficie di mq. 688 da occupare mq. 688;

sezione *A*, mappale 3001 di proprietà Borghini Rino e Borghini Antonio, usufruttuario di mq. 732 di superficie da occupare mq. 210;

sezione *A*, mappale 3007 di proprietà Borghini Rino e Borghini Antonio, usufruttuario, della superficie di mq. 808 da occupare mq. 180;

sezione *A*, mappale 6190 di proprietà Gentilini Giovanna fu Giovanni usufruttuaria e Nari Orlando proprietario della superficie di mq. 1208 da occupare mq. 442;

sezione *A*, mappale 3004 di proprietà Gentili Raffaele di Ernesto, della superficie di mq. 656 da occupare mq. 380.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(944)

Variante al piano regolatore di Montecatini Terme

Con decreto provveditoriale n. 602 del 9 gennaio 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 79 del 21 aprile 1970 con la quale il comune di Montecatini Terme ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede del liceo scientifico « Salutati » ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(945)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « ERI-VO », con sede in Genova, costituita per rogito Giannattasio in data 3 giugno 1963, rep. 22787;

2) pesca pescatori « S. Pietro », con sede in Imperia Oneglia, costituita per rogito Donato in data 3 febbraio 1964, repertorio 49784;

3) ed. « D.I.N.PET. - Shell - La Spezia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Paglianti in data 12 gennaio 1955, rep. 1022;

4) ed. « Edelweis », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 5 marzo 1954, rep. 48337;

5) ed. « La Certosina », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 6 aprile 1963, rep. 59542/15371;

6) ed. « S. Martino di Niguardà », con sede in Milano, costituita per rogito Barile in data 14 novembre 1950, rep. 49210;

7) ed. « Dipendenti Banca popolare di Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Giacosa in data 24 gennaio 1963, rep. 26944;

8) ed. « Edificatrice Primavera », con sede in Milano, costituita per rogito Lulli in data 6 marzo 1962, rep. 2497;

9) ed. « Dipendenti ufficio tecnico comunale », con sede in Milano, costituita per rogito Tabucchi in data 25 marzo 1964, rep. 27957;

10) ed. « C.E.MI. - Cooperativa edificatrice milanese », con sede in Milano, costituita per rogito Rapelli in data 6 novembre 1958, rep. 146393;

11) ed. « Attori Piccolo Teatro », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 15 gennaio 1964, rep. 26355;

12) ed. « Atlas », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 5 ottobre 1963, rep. 19285/915;

13) ed. « Dipendenti SIPRA - Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 26 novembre 1963, rep. 140447;

14) ed. « Vega Lucente », con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 15 giugno 1962, rep. 9767/1535;

15) ed. « Edilizia 63 », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 8 marzo 1963, rep. 2711;

16) ed. « A.C.L.I. - Penazzato », con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 26 luglio 1962, rep. 56130/14867;

17) ed. « Prefabbricata », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 15 marzo 1963, rep. 391801;

18) di produzione e lavoro « Servizi ortomercato Milano », con sede in Milano, costituita per rogito Barassi in data 15 marzo 1967, rep. 31;

19) ed. « Rémora », con sede in Milano, costituita per rogito Pomini in data 10 luglio 1962, rep. 98570;

20) ed. « S. Agata di Basiglio », con sede in Basiglio (Milano), costituita per rogito Tabucchi in data 18 aprile 1962, repertorio 21422;

21) ed. « L'Orchidea », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Raja in data 15 giugno 1963, rep. 20741;

22) ed. « Dipendenti enti pubblici - C.O.D.E.P. », con sede in Magenta (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 21 marzo 1964, rep. 8234;

23) di consumo « Cooperativa di consumo A.C.L.I.-di Massalengo », già « Cooperativa di consumo San Giuseppe », con sede in Massalengo (Milano), costituita per rogito Pignatti in data 2 febbraio 1947, rep. 32183;

24) ed. « Cooperativa di abitazione ferrovieri di Novate », con sede in Novate Milanese (Milano), costituita per rogito Lainati in data 18 aprile 1958, rep. 133197;

25) ed. « Edificatrice Italia dipendenti Falk », con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 23 marzo 1963, rep. 57030;

26) ed. « Speranza », con sede in Bergamo, costituita per rogito Bellini in data 3 maggio 1965, rep. 125;

27) ed. « Santa Lucia », con sede in Bergamo, costituita per rogito Tombini in data 25 novembre 1949, rep. 11318;

28) ed. « S. Vittore », con sede in Bergamo, costituita per rogito Vizzardi in data 26 aprile 1963, rep. 91162;

29) ed. « Medaglia d'oro Butelli Giuseppe », con sede in Bergamo costituita per rogito Vizzardi in data 26 aprile 1963, repertorio 91160;

30) di produzione e lavoro « Lavoratori edili di Gromo », con sede in Gromo (Bergamo), costituita per rogito Messa in data 21 marzo 1953, rep. 7186;

31) ed. « Primavera », con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Begnis in data 3 febbraio 1964, rep. 460;

32) agricola « Latteria sociale di Vilminore di Scalve », con sede in Vilminore di Scalve (Bergamo), costituita per rogito Palermo-Patera in data 20 marzo 1955, rep. 2783;

33) agricola « Latteria sociale di Nona », con sede in Nona di Vilminore di Scalve (Bergamo), costituita per rogito Lisi in data 25 gennaio 1955, rep. 9121;

34) ed. « A.L.A. », con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 25 febbraio 1965, rep. 21589/3389;

35) ed. « Casa del lavoratore agricolo », con sede in S. Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Lanteri in data 1° febbraio 1963, rep. 2902;

36) ed.la « Zeta », con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 28 ottobre 1952, rep. 18207.

(857)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 gennaio 1971, i poteri conferiti al dott. Giulio Perotti commissario governativo della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1971.

(921)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « S. Onofrio », con sede in Campodimele

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1971, il dott. Augusto Santoro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « S. Onofrio », con sede in Campodimele (Latina) in sostituzione del prof. Antonio Greco.

(922)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.338.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572)

Autorizzazione al comune di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Miglianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.871.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.864.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di San Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1582)

Autorizzazione al comune di S. Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di S. Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1583)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.584.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1584)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1585)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.586.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.998.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579)

Autorizzazione al comune di S. Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di S. Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.265.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580)

Autorizzazione al comune di Savoca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Savoca (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.337.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.037.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507)

Autorizzazione al comune di S. Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di S. Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.683.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.722.109, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510)

Autorizzazione al comune di S. Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1971, il comune di S. Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.589.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1971, il comune di Vicovaro (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.111.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1971, il comune di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.383.019, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 438 della *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1971.

(1512)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 16 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,52	623,50	623,48	623,49	623,40	623,50	623,52	623,49	623,52	623,52
Dollaro canadese	617,70	618,20	618 —	618,25	617,40	617,68	618,30	618,25	617,70	618,25
Franco svizzero	145,12	145,15	145,14	145,125	145 —	145,13	145,115	145,125	145,12	145,12
Corona danese	83,27	83,27	83,26	83,28	83,25	83,25	83,275	83,28	83,27	83,27
Corona norvegese . .	87,32	87,32	87,325	87,32	87,35	87,30	87,30	87,32	87,32	87,32
Corona svedese .	120,42	120,42	120,45	120,445	120,30	120,41	120,43	120,445	120,42	120,42
Fiorino olandese	173,43	173,46	173,50	173,50	173,30	173,40	173,50	173,50	173,43	173,45
Franco belga . . .	12,56	12,562	12,5675	12,5630	12,56	12,56	12,5625	12,5630	12,56	12,57
Franco francese	112,98	112,98	113,01	112,975	113 —	112,95	112,975	112,975	112,98	112,98
Lira sterlina .	1507,60	1508,25	1508,25	1508 —	1507,50	1507,60	1508,10	1508 —	1507,60	1508,15
Marco germanico . .	171,63	171,74	171,76	171,73	171,60	171,62	171,735	171,73	171,63	171,70
Scellino austriaco .	24,07	24,07	24,08	24,0770	24,13	24,06	24,07375	24,0770	24,07	24,08
Escudo portoghese	21,91	21,91	21,92	21,91	21,95	21,90	21,91	21,91	21,91	21,90
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,9595	8,95	8,95	8,96125	8,9595	8,95	8,96

Media dei titoli del 16 febbraio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	90,025
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,55
» 5 % (Ricostruzione) .	89,80
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,475
» 5 % (Città di Trieste) .	95,725
» 5 % (Beni esteri) .	90,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,625
» 5,50 % » » 1968-83	90,525
» 5,50 % » » 1969-84	91,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,40
» » » 5,50 % 1977 .	99,75
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,30
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	98,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	623,505
Dollaro canadese	618,275
Franco svizzero	145,12
Corona danese	83,277
Corona norvegese .	87,31
Corona svedese .	120,437
Fiorino olandese	173,50
Franco belga .	12,563
Franco francese	112,975
Lira sterlina .	1508,05
Marco germanico .	171,732
Scellino austriaco .	24,075
Escudo portoghese	21,91
Peseta spagnola	8,96

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1970 al 31 ottobre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1160/70 e n. 1370/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per Kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	01	a. uova da cova (*a*)	0,0100 (per unità)
	02.03 05.07	b. altre	0,1305
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	15	1. essiccate	0,5533
	18	2. altre, per le esportazioni a destinazione di:	
		- Paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano est e il 180° meridiano, ad esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS	0,2300
		- altri Paesi terzi	0,1514
		b. giallo d'uova:	
	22	1. liquido, per le esportazioni a destinazione di:	
		- Paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano est e il 180° meridiano, ad esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS	0,3850
		- altri Paesi terzi	0,2662
	25	2. congelato, per le esportazioni a destinazione di:	
		- Paesi asiatici all'est dell'Iran e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano est e il 180° meridiano, ad esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'URSS	0,3850
		- altri Paesi terzi	0,2845
	28	3. essiccato	0,5612

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(12352)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Arquà Polesine, nella Cassa rurale ed artigiana « S. Apollinare » di Rovigo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovigo — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di S. Apollinare di Rovigo ed Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata — e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello della azienda incorporanda in Arquà Polesine.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 6 luglio 1969 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Arquà Polesine, società cooperativa a responsabiltià illimitata, con sede in Arquà Polesine (Rovigo) e della Cassa rurale ed artigiana « S. Apollinare » di Rovigo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovigo, relative alla fusione delle due aziende, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Arquà Polesine (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana « S. Apollinare » di Rovigo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Rovigo, che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di S. Apollinare di Rovigo ed Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda sito in Arquà Polesine.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1971

Il Governatore: CARLI

(712)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per titoli a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per l'esercizio 1970 che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse e per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffusive degli animali;
2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruirsi presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed in quello di laurea. Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto o gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina per cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati:

ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli;

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

b) docenza universitaria in materia attinente alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

c) docenza universitaria in materie affini alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

d) idoneità conseguite in concorsi preveduti nella precedente lettera *a*);

e) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

f) altri incarichi e servizi;

g) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;
2) dal direttore di un istituto zooprofilatico, membro;
3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;
4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a vaterinario provinciale capo, membro;
5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;
6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa, per qualsiasi motivo, il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'Istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di L. 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 1286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1970 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 350

(1094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 36589 del 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1970 al registro n. 19, foglio n. 212, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

Visto il decreto ministeriale n. 47751 del 25 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1970 al registro n. 24, foglio n. 16, con il quale il prof. Luigi Secco è stato nominato membro della commissione suddetta in sostituzione del prof. Giorgio Rosada;

Visto il telegramma 10 dicembre 1970 con il quale il Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, ha comunicato che il direttore di divisione dott. Emilio Padoan è impossibilitato per motivi di salute ad espletare i compiti di segretario della commissione stessa;

Ritenuto che occorre nominare segretario della ripetuta commissione il consigliere di 1ª classe dott. Eugenio Trizio in sostituzione del dott. Emilio Padoan:

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Eugenio Trizio è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, in sostituzione del direttore di divisione dott. Emilio Padoan.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1970
Registro n. 25, *foglio n.* 63

(1060)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale n. 36589 del 18 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1970 al registro n. 19, foglio n. 212, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

Visto il telegramma 18 dicembre 1970, col quale il Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, ha comunicato che il prof. Giorgio Rosada, ordinario di matematica e fisica presso il liceo « M. Polo » di Venezia ha rinunciato all'incarico di membro della commissione predetta;

Ritenuto che occorre nominare membro della commissione suddetta il prof. Luigi Secco, ordinario di matematica e fisica presso il liceo « G.B. Benedetti » di Venezia, in sostituzione del prof. Giorgio Rosada;

Decreta:

Il prof. Luigi Secco ordinario di matematica e fisica presso il liceo « G.B. Benedetti » di Venezia, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quindici posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, in sostituzione del prof. Giorgio Rosada.

Roma, addì 25 novembre 1970

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1970
Registro n. 24 *Lavori pubblici, foglio n.* 16

(1059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cancellazione della segreteria del comune di Pomezia dall'elenco delle sedi di classe terza di cui al concorso a posti di segretario comunale capo di 1ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie di comuni della classe terza tra le quali è stata compresa quella di Pomezia (Roma);

Visto il decreto n. 17200.A.16 di pari data, con il quale l'anzidetto comune è stato depennato dall'elenco dei comuni della classe terza a seguito della legge 6 maggio 1970, n. 242, con la quale la frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea;

Considerato che, pertanto, la segreteria del comune anzidetto deve essere depennata dal concorso sopraindicato;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

La segreteria del comune di Pomezia (Roma), ora appartenente alla classe quarta, è depennata dall'elenco delle sedi di classe terza poste a concorso per la nomina a posti di segretario comunale capo di 1ª classe con decreto ministeriale 13 gennaio 1969.

Roma, addì 23 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(1062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti.

Nel Bollettino ufficiale, Parte II, n. 44 del 29 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1970, registro n. 79, foglio n. 68, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato agli specialisti in una o più delle seguenti materie:

miniatura, piccoli bronzi, arazzi, ricami e stoffe, oreficeria, toreutica, smalti, glittica, ceramica, vetro, armi antiche, mobili ed arte del legno, disegni e stampe, etnologia, storia del costume, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1968.

(1058)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tre posti di operaio (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con la qualifica di bracciante agricolo.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato, in data 21 gennaio 1971, il decreto ministeriale 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, registro n. 52 Finanze, foglio n. 233, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tre posti di Operaio (3ª categoria) in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica del demanio, con la qualifica di bracciante agricolo, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1969.

(1063)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 49ª del 5 dicembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 29 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1970, registro n. 52 Difesa, foglio n. 355, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 205 del 20 gennaio 1969 con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 795 del 19 febbraio 1970 modificato con decreto n. 2779 del 20 luglio 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

Roberti Domenico Rosario, punti 173,716 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 1° dicembre 1970

Il medico provinciale: VISCOMI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 4334, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Fermo;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Roberti Domenico Rosario, vincitore del concorso indicato in narrativa, è nominato per un biennio e in via di esperimento ufficiale sanitario del comune di Fermo.

Il predetto dovrà assumere servizio entro venti giorni dalla notifica della presente nomina.

Il sindaco di Fermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Fermo.

Ascoli Piceno, addì 1° dicembre 1970

Il medico provinciale: VISCOMI

(1066)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.